

SCHEMA DI CONVENZIONE – AFFIDAMENTO AREA

In Feroletto della Chiesa, il giorno del mese, dell'anno, tra il Comune di Feroletto della Chiesa (Le) rappresentato da....., in qualità di responsabile del Servizio Tecnico, che in forza del Decreto Sindacale n.....del agisce in nome e per conto del Comune Feroletto della Chiesa, e (da qui innanzi denominata "la parte"), si conviene e si stipula quanto segue:

1. Il Comune di Feroletto della Chiesa affida alla parte, per il periodo di anni 3 (tre) eventualmente rinnovabili, la manutenzione di _____ (specificare se trattasi di area, fioriera, spazio verde, aiuole...) sita in via al n. nel rispetto dei contenuti del vigente regolamento, senza che in alcun modo la stessa possa configurarsi come sostituzione del personale comunale o di prestazioni fornite da imprese su incarico del Comune. La parte si impegna ad eseguire i lavori di realizzazione /manutenzione/piantumazione approvati con determinazione n..... del Interventi di progettazione e realizzazione di nuove aree verdi dovranno essere preliminarmente sottoposti al parere dell'Amministrazione Comunale. Il progetto dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste nonché i tempi di attuazione dello stesso. La parte si impegna altresì ad osservare, in fase di realizzazione e manutenzione le vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Quanto individuato nel punto precedente resterà permanentemente destinata ad uso pubblico.
3. Il bene in oggetto dovrà essere conservato nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza. Lo stesso è dato in consegna alla parte con quanto contiene in strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro presente all'atto della firma della convenzione. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione dovrà essere preliminarmente autorizzata per iscritto con apposita determinazione dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Feroletto della Chiesa.
4. La parte si avvarrà della facoltà di pubblicizzare la propria collaborazione tramite cartello informativo collocato in loco fornito. Tali cartelli avranno le dimensioni massime di cm. 21 x cm. 15 e dovranno comunque essere approvati in sede di convenzione. Gli stessi dovranno essere collocati e mantenuti in modo da non ostacolare l'utilizzo pubblico dell'area e da non creare pericolo per gli utenti.
5. Il Comune di Feroletto della Chiesa, per mezzo di propri incaricati, eseguirà almeno n.1 sopralluogo annuo per verificare lo stato di quanto oggetto della presente convenzione e si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari e il rifacimento e/o completamento di quelli non eseguiti a regola d'arte.
6. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori di sistemazione verranno provocati danni alle alberature od alle strutture, la parte dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate con esemplari o materiali identici a quelli compromessi, secondo l'indicazione del Servizio Tecnico.
7. I danni arrecati dagli utenti dovranno essere risarciti dai responsabili. Nel caso in cui non sia possibile individuare i responsabili, l'area sarà comunque resa agibile previo accordo tra il Comune e la parte.
8. La parte si impegna altresì a segnalare tempestivamente al Servizio Tecnico eventuali esigenze di intervento straordinario, guasti e necessità di riparazione ad impianti, attrezzature, arredi fissi, recinzioni, essenze arboree arbustive, ecc., presenti nelle aree affidate in gestione mediante la presente convenzione, ferma restando la disponibilità a far fronte a eventuali interventi anche non previsti nel progetto di intervento, in quanto attinenti alla minuta manutenzione.
9. Il Comune di Feroletto della Chiesa - con proprio giudizio discrezionale a causa della necessità di disporre, direttamente o per altri fini, dell'area - potrà interrompere la gestione di uno o più interventi programmati, con effetto dal terzo mese successivo a quello cui l'atto è stato adottato. In tal caso il Comune dovrà dare, sempre che sia possibile e salvo i casi d'urgenza, un preavviso di 30 giorni. Invece, sarà risolta di diritto, per fatto e colpa dell'assegnatario, nei seguenti casi: -

- quando l'area non venga mantenuta secondo gli accordi assunti, e comunque in buono stato;
 - quando venga inibito, o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso da parte del pubblico. Nei casi di cui sopra la risoluzione opera immediatamente.
10. La decadenza dell'assegnazione avverrà con apposito atto dell'Amministrazione comunale, previo accertamento e comunicazione al soggetto assegnatario. Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno all'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà chiedere indennizzo nelle forme di legge. Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, l'accordo si intenderà decaduto ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino, addebitandone il costo alla parte. Gli assegnatari possono recedere dalla convenzione dando preavviso scritto al Comune con anticipo di almeno tre mesi.
 11. Il presente accordo ha durata di 3 (tre) anni dalla data della sottoscrizione e potrà essere prorogato per uguale periodo su richiesta della parte, previa conforme deliberazione. E' vietata la cessione, anche parziale, della presente convenzione.
 12. Dopo il perfezionamento dell'accordo, la parte deve comunicare per tempo l'inizio dei lavori al Servizio Tecnico-Ufficio Ambiente.
 13. Per quanto non precisato dal presente accordo saranno applicate le norme di legge e dei regolamenti comunali.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

PER IL COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA

PER LA PARTE